



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N° 15 DEL 02/09/2026

Oggetto: DIVIETO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREA DEL TERRITORIO COMUNALE CARATTERIZZATA DA ELEVATA ANTROPIZZAZIONE E ASSENZA DI SPAZI UTILI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA - STAGIONE VENATORIA 2026/2027

IL SINDACO

PREMESSO CHE nelle precedenti stagioni venatorie sono stati adottati specifici provvedimenti sindacali finalizzati alla tutela della pubblica incolumità nelle zone del territorio comunale caratterizzate da elevata antropizzazione, diffusa presenza di abitazioni, fabbricati, pertinenze e strade;

da ultimo, con Ordinanza Sindacale n. 11 del 1° settembre 2025, è stata interdetta all'attività venatoria, per la stagione 2025/2026, l'area individuata nell'allegata planimetria, in ragione dell'elevata densità di antropizzazione e dell'assenza di spazi utili all'esercizio della caccia nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente;

le condizioni territoriali e di antropizzazione che hanno determinato l'adozione dei precedenti provvedimenti permangono anche per la stagione venatoria 2026/2027;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO in particolare, l'art. 21, comma 1, della Legge n. 157/1992 e specificamente:

la lettera e), che vieta l'esercizio venatorio nelle aie, corti e altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri dalle strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali e interpoderali;

la lettera f), che vieta di sparare, con fucile da caccia ad anima liscia, da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, ferrovie e strade carrozzabili, ferma la diversa distanza correlata alla gittata massima per le altre armi;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", ed in particolare l'art. 61 relativo ai divieti inerenti all'esercizio dell'attività venatoria;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 20 del 7 agosto 2026, con il quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale 2026/2027;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti diretti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE l'area del territorio comunale individuata nella planimetria allegata, originariamente caratterizzata prevalentemente da destinazione agricola, risulta oggi interessata da una diffusa e consistente presenza di abitazioni, fabbricati e relative pertinenze, utilizzati sia stabilmente sia stagionalmente;

nell'area è inoltre presente una fitta rete di strade carrozzabili e percorsi interessati dal transito di veicoli, pedoni e ciclisti, nonché da una significativa presenza di residenti e turisti;

la precedente ordinanza dava già atto della presenza di numerose abitazioni e della rilevante circolazione locale e turistica, nonché di pregresse segnalazioni relative al mancato rispetto delle distanze da immobili e strade nell'esercizio dell'attività venatoria;

PRESO ATTO della relazione istruttoria e della ricognizione cartografica predisposte dal Settore Vigilanza, allegate alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE dalla suddetta istruttoria risulta che, all'interno dell'area delimitata nella planimetria:

la presenza diffusa di immobili destinati ad abitazione o a posto di lavoro determina una capillare estensione delle fasce entro le quali l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera e), della Legge n. 157/1992;

la rete delle strade carrozzabili presenti determina ulteriori fasce nelle quali l'esercizio venatorio è vietato;

alle predette distanze devono aggiungersi le maggiori distanze previste dalla lettera f) dello stesso art. 21 relativamente alla direzione di sparo;

la sovrapposizione delle suddette fasce, come graficamente rappresentata nella planimetria allegata, interessa sostanzialmente l'intera area individuata;

RILEVATO PERTANTO CHE all'interno del perimetro individuato nella planimetria allegata non residuano spazi concretamente idonei all'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto delle distanze e delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;

la planimetria utilizzata nelle precedenti stagioni evidenzia, mediante le numerose fasce sovrapposte riferite agli insediamenti presenti, proprio tale particolare situazione territoriale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la stagione venatoria 2026/2027 prevede giornate di preapertura a decorrere dal 3 settembre 2026 e l'apertura generale dal 20 settembre 2026, rendendo attuale la necessità di prevenire situazioni di pericolo per le persone presenti nell'area;

RITENUTO che, in ragione delle caratteristiche oggettive dell'area e della sostanziale impossibilità di esercitarvi l'attività venatoria nel rispetto delle distanze di legge, ricorrano esigenze di tutela dell'incolumità pubblica che impongono l'adozione di specifiche misure preventive;

PRECISATO CHE la presente ordinanza non costituisce istituzione di un nuovo istituto faunistico-venatorio, né modifica la pianificazione faunistico-venatoria regionale, ma individua, sulla base della situazione territoriale concretamente accertata e della ricognizione cartografica effettuata, un'area nella quale non risultano residuare spazi utili all'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto delle distanze e delle condizioni di sicurezza imposte dalla legge;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, per l'intera stagione venatoria 2026/2027, nell'area del territorio comunale di Sant'Antioco individuata e delimitata in rosso nella planimetria allegata alla presente ordinanza.
2. Il divieto è disposto in ragione della particolare configurazione dell'area, caratterizzata da diffusa antropizzazione e dalla sostanziale sovrapposizione delle fasce di rispetto derivanti dalla presenza di abitazioni, fabbricati, pertinenze e strade carrozzabili, che non consente di individuare spazi concretamente utilizzabili per l'esercizio venatorio nel rispetto delle distanze e delle condizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.
3. È disposta l'apposizione, lungo il perimetro dell'area individuata nella planimetria allegata, di idonea cartellonistica recante il divieto di esercizio dell'attività venatoria, al fine di assicurare la piena conoscibilità del presente provvedimento.
4. Il presente divieto ha efficacia per l'intera durata della stagione venatoria 2026/2027, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti da parte delle Autorità competenti in materia.

DISPONE

- che la presente ordinanza:
- sia comunicata al Prefetto di Cagliari, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Antioco;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione Forestale competente per territorio;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale di Sant'Antioco ai fini della vigilanza sull'osservanza del provvedimento.
- Copia della presente potrà altresì essere trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Antioco per opportuna conoscenza.

DEMANDA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Polizia Locale e agli altri organi cui la normativa attribuisce funzioni di vigilanza in materia venatoria, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ricorrendone i relativi presupposti;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Redattore: STEFANO ARGIOLAS

Dalla Residenza Municipale, lì 02/09/2026

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
IGNAZIO LOCCI
con firma digitale